DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2008/158/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [1] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [2],

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE [3], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio [4] sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.

(2) Con la decisione 2007/127/CE, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE [5], fino al 20 febbraio 2005 dall'articolo 1 della decisione 2004/157/CE [6], fino al 20 febbraio 2006 dall'articolo 1 della decisione 2005/139/CE [7] e fino al 20 febbraio 2007 dall'articolo 1 della decisione 2006/114/CE [8], è stata prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi fino al 20 febbraio 2008.

(3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4) È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2009. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell'allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL

---

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 4/2007 (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 11).
[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26.
[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall'accordo interno del 10 aprile 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).
[4] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/127/CE (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23).
[5] GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.
[6] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.
[7] GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.
[8] GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26.

ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

Bruxelles, …

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europeal'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004, 18 febbraio 2005, 15 febbraio 2006 e 21 febbraio 2007, l'Unione europeal'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007 e 20 febbraio 2008.

Dodici mesi dopo, l'Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Di conseguenza, l'Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l'applicazione fino al 20 febbraio 2009. La posizione dell'Unione europea sarà costantemente riesaminata, anche sulla base di un'approfondita valutazione della situazione al termine dell'iniziativa SADC per lo Zimbabwe e delle prossime elezioni.

L'Unione europea mette ancora una volta in rilevo che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L'Unione europea tiene a ribadire che l'applicazione di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo.

In considerazione di quanto precede, l'Unione europea sottolinea ancora una volta l'importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di continuare ad avvalersi dell'attuale programmazione del 10º FES per proseguire il dialogo e progredire rapidamente verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Distinti saluti.

Per la Commissione *Per il Consiglio*